



# COMUNE DI RESANA

*Provincia di Treviso*  
-----

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DETERMINAZIONE E LA DISCIPLINA**  
**DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**  
**PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI**  
**E DALLE ORDINANZE COMUNALI.**

Approvato con delibera di C.C. n. 33 in data 26/07/2001

# **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DALLE ORDINANZE COMUNALI.**

## **ART. 1 – Fondamento Giuridico.**

1. Il presente Regolamento trova fondamento giuridico nell'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali dagli articoli 5 e 128 della Costituzione e dall'articolo 7 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

## **ART. 2 – Oggetto e campo di applicazione.**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dai Regolamenti Comunali e dalle ordinanze comunali non disciplinate dalla legge.

## **ART. 3 – Determinazione delle sanzioni amministrative.**

1. Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Comunali sono punite con la sanzione amministrativa, salvo che la legge disponga diversamente.
2. Per le violazioni alle disposizioni previste dai Regolamenti Comunali e dalle Ordinanze Comunali, salvo diversa disposizione di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila (pari ad euro 51,65) a lire un milione (pari ad euro 516,46).
3. Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 24/11/1981, n. 689, in quanto compatibili.

## **ART. 4 – Pagamento in misura ridotta.**

1. Per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Comunali, disciplinate dal presente Regolamento, è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 – commi 1 e 3 della legge 24/11/1981, n. 689. Non si applica la disposizione del comma 2 del citato articolo 16 della legge 24/11/1981, n. 689.

## **ART. 5 – Rinvio alla disciplina generale.**

1. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 1 ed in quanto compatibili con le altre disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> del Capo I della legge 24/11/1981, n. 689 riguardo ai principi, ai limiti e alle modalità di accertamento delle violazioni, di applicazione delle sanzioni e di disciplina del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

## **ART. 6 – Disposizioni transitorie e finali.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione consiliare che dispone la sua approvazione e la ripubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fino all'entrata in vigore della eventuale legge di disciplina della materia.
3. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare o incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO COMUNALE E' STATO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26/07/2001.**

**I^ PUBBLICAZIONE**

Publicata all'Albo Pretorio del Comune, per la durata di 15 giorni, dal 28/07/2001 fino all'11/08/2001;

**DIVENUTA ESECUTIVA IL 31/08/2001 (CO.RE.CO. n. 5703 del 31/07/2001)**

**II^ PUBBLICAZIONE**

Ripubblicata all'Albo pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 31/08/2001 fino al 14/09/2001.

IL SINDACO  
Conte Franco



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Comacchio Dott. Alberto

